



ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE E SVILUPPO PRODUTTIVO DEL SITO WÄRTSILÄ DI BAGNOLI DELLA ROSANDRA (SAN DORLIGO DELLA VALLE - TRIESTE)

TRA

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di Trieste

Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana - COSELAG

Interporto di Trieste S.p.A.

Rete Ferroviaria Italiana - RFI

Adriafer S.r.l.

Wärtsilä Italia S.p.A.

Medlog Holding Italia S.r.l. e InnoWay Trieste S.r.l.

Formindustria FVG S.c.a.r.l.

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia



SOMMARIO

SOMMARIO	2
PREMESSE	3
VISTI	7
Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo di Programma	11
Articolo 2 – Piano degli interventi di parte privata Medlog e InnoWay relativi al Progetto di riconversione del Sito e stima dei relativi investimenti	12
Articolo 3 – Interventi infrastrutturali di parte pubblica nell’ area industriale di Trieste	13
Articolo 4 – Servizi di manovra ferroviaria, operazioni e accesso alle infrastrutture ferroviarie.. 14	
Articolo 5 – Impegni delle Società del Gruppo MSC	14
Articolo 6 – Impegni di Wärtsilä	15
Articolo 7 – Impegni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy	17
Articolo 8 – Impegni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	18
Articolo 9 – Impegni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	18
Articolo 10 – Impegni del Comune di Trieste	19
Articolo 11 – Impegni del Comune di San Dorligo della Valle Občina Dolina	20
Articolo 12 – Impegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale	20
Articolo 13 – Impegni del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana - COSELAG	21
Articolo 14 – Regime doganale dell’investimento e dell’attività produttiva	21
Articolo 15 – Impegni di Interporto di Trieste S.p.A.	23
Articolo 16 – Impegni di Formindustria FVG S.c.a.r.l.	23
Articolo 17 - Validità dell’Accordo	23
Articolo 18 – Tavolo di Monitoraggio	24
Articolo 19 - Disposizioni finali	24
Allegati	25



PREMESSE

- A. il 14 luglio 2022 la società Wärtsilä Italia S.p.A. (di seguito Wärtsilä) ha avviato la procedura ai sensi dell'art.1, comma 224, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 relativamente alla cessazione definitiva della attività di produzione dei motori a quattro tempi e delle attività di assemblaggio dei sistemi propulsivi (dette DCT e DCT-P) nel c.d. "One Building", nella sede produttiva di Bagnoli della Rosandra, nel Comune di San Dorligo della Valle, a Trieste, dichiarando una eccedenza di 451 addetti alla data di attivazione della procedura;
- B. le Organizzazioni Sindacali (di seguito OO.SS.) e le amministrazioni territoriali e nazionali, valutata la criticità degli impatti economici e sociali della citata situazione, hanno ritenuto opportuna l'attivazione del tavolo di confronto con Wärtsilä presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito MIMIT);
- C. nei due incontri del tavolo di confronto che si sono tenuti in sede MIMIT, rispettivamente il 28 luglio e il 7 settembre 2022, le Parti sociali e istituzionali hanno chiesto a Wärtsilä di ritirare la predetta procedura;
- D. all'esito del Decreto emesso dal Tribunale di Trieste (Sezione Civile, Controversie del Lavoro) in data 23 settembre 2022 procedimento n. 362/2022, in riferimento al ricorso ex art. 28 depositato da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil della Provincia di Trieste in data 25 agosto 2022, Wärtsilä ha revocato la citata procedura, dando esecuzione al provvedimento del giudice;
- E. nel corso dei successivi incontri in sede MIMIT, Wärtsilä ha ribadito di porre in essere le decisioni già assunte riguardo alla cessazione delle attività presso "One Building", di cui alla predetta procedura del 14 luglio 2022, nel sito produttivo di Bagnoli della Rosandra e si è resa disponibile a condividere con le Parti istituzionali e con le Parti sociali un percorso di reindustrializzazione delle attività del sito, a salvaguardia delle attività produttive e delle posizioni lavorative a rischio impattate;
- F. all'esito di successivi incontri in sede ministeriale, il 29 novembre 2022 è stato siglato un Verbale di Accordo tra il MIMIT, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la società Wärtsilä e le OO.SS. (Allegato n. 7), nel quale sono stati definiti gli impegni a sostenere un Progetto di reindustrializzazione del sito, di continuità industriale ed occupazionale con produzioni ad alto valore aggiunto, e di valorizzazione dell'attuale indotto, e nel quale Wärtsilä si è altresì impegnata a condividere con le Istituzioni e le Parti sociali le informazioni relative alle manifestazioni di interesse aventi ad oggetto l'acquisizione delle parti in cessione della fabbrica di Bagnoli e si è impegnata, inoltre, ad astenersi da iniziative unilaterali aventi ad oggetto la cessazione delle attività, fino al 30 settembre 2023;
- G. a conferma dei reciproci impegni a sostegno del progetto di reindustrializzazione del sito, i medesimi soggetti sottoscrittori del citato Accordo del 29 novembre 2022, ne hanno sottoscritto un Addendum il 31 luglio 2023, che ne prorogava i termini al 31 dicembre 2023 (Allegato n. 8);



- H. il 30 novembre 2023 Wärtsilä, il MIMIT e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto un Accordo avente validità fino al 30 giugno 2024 (Allegato n. 9), in cui è stata ribadita la comune volontà di dare attuazione ad un percorso di reindustrializzazione di salvaguardia delle attività produttive ed occupazionali, come da impegni già sottoscritti nei richiamati Accordi del 29 novembre 2022 e relativo Addendum del 31 luglio 2023;
- I. nel citato Verbale di Accordo del 30 novembre 2023, inoltre, Wärtsilä si è impegnata a cedere lo stabilimento denominato “One building” ad un valore simbolico di 1 euro e ad assegnare all’eventuale cessionario una compensazione per la ricollocazione di ogni lavoratore coinvolto nella dismissione, alla condizione -- valida per entrambi i predetti impegni di Wärtsilä -- che sia garantita la piena occupazione del personale interessato dalla dismissione;
- J. il 17 gennaio 2024 è stato siglato un Accordo tra Wärtsilä, il MIMIT, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Parti sociali (Allegato n. 10); in cui, nel confermare gli impegni sottoscritti rispettivamente nel Verbale di Accordo del 29 novembre 2022, nell’Addendum del 31 luglio 2023 e nel Verbale di Accordo del 30 novembre 2023, le Parti si sono date atto di quanto condiviso tra Wärtsilä e le OO.SS. in merito alla durata dell’utilizzo dei Contratti di Solidarietà fino al 30 giugno 2024 e di un eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali successivamente al 30 giugno 2024 sarà oggetto di valutazione congiunta tra le Parti; inoltre, nello stesso Accordo le Parti hanno confermato altresì la vocazione industriale dello stabilimento denominato “One Building” e concordato l’impegno a definirne gli interventi di reindustrializzazione con un apposito Accordo di Programma;
- K. nell’incontro del 20 marzo 2024 del tavolo di confronto MIMIT, i rappresentanti del Gruppo MSC hanno manifestato l’interesse alla realizzazione di un progetto di reindustrializzazione delle aree del sito Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra finalizzato alla costruzione di carri ferroviari ad alta tecnologia. Nel corso delle successive interlocuzioni con Wärtsilä, i rappresentanti del Gruppo MSC hanno quindi comunicato l’intenzione di acquisire: (i) il Ramo d’Azienda costituito da “One Building”, le aree adiacenti al “One Building” e funzionali alla nuova attività produttiva, l’impianto fotovoltaico e i dipendenti impiegati nel Ramo di Azienda (di seguito il “Ramo d’Azienda”), garantendo la piena salvaguardia occupazionale nonché (ii) il residuo complesso immobiliare di proprietà di Wärtsilä (di seguito il “Complesso Immobiliare”) per realizzare investimenti e infrastrutture per le attività sinergiche con quelle di produzione di vagoni (Ramo d’Azienda e Complesso Immobiliare, di seguito “Sito”). L’intenzione si è quindi concretizzata per il tramite di società controllate direttamente o indirettamente da Medlog SA, oggi firmatarie del presente Accordo di Programma, e cioè Medlog Holding Italia S.r.l. (di seguito “Medlog”) e InnoWay Trieste S.r.l. (di seguito “InnoWay”);
- L. la società InnoWay (controllata da InnoWay GmbH, la quale è partecipata da società del Gruppo MSC), soggetto realizzatore del citato Progetto di riconversione industriale del Sito è stata creata in data 26 giugno 2024;



- M. in data 20 giugno 2024 è stato raggiunto un accordo tra la società Wärtsilä e la società Medlog SA, relativo alla cessione (i) del Ramo d'Azienda a InnoWay e (ii) del Complesso Immobiliare a Medlog o a società da questa controllata, in esecuzione del quale le società del Gruppo MSC e Wärtsilä occuperanno diverse parti del Sito, come risulta da allegata planimetria (Allegato n. 3);
- N. il sito industriale della società Wärtsilä a Bagnoli della Rosandra (frazione del Comune di San Dorligo della Valle) oggetto del citato Accordo raggiunto tra la società Wärtsilä e la società Medlog SA ricade all'interno del territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, così come riconosciuta ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, art.1, comma 7-bis, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; il perimetro dell'area di crisi industriale complessa riguarda il comprensorio già dell'Ente Zona Industriale di Trieste (Ezit), oggi gestito dal COSELG, congiuntamente alle aree demaniali in concessione a Siderurgica Triestina S.r.l. (con esclusione delle aree interessate dalla piattaforma logistica – primo e secondo stralcio) e l'area industriale “ex Arsenale”, ricadenti nel territorio dei Comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle;
- O. l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 gennaio 2014 (Allegato n. 5) da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per la Coesione Territoriale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia), che definisce la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriale e portuali e al recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, con l'obiettivo di un “Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Trieste” (Asse II);
- P. gli obiettivi per la riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Trieste del citato Accordo del 30 gennaio 2014 sono stati confermati nell'Accordo di Programma del 27 luglio 2017 sottoscritto da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, e le linee di intervento sono state definite nell'allegato “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste- PRRI” che ne è parte integrante (Allegato n. 6);
- Q. con nota prot. n. 228753 dell'8 aprile 2024 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, atteso il permanere della situazione di criticità nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ha informato il MIMIT della necessità di rinnovare gli impegni e gli obiettivi di riconversione della citata area che erano stati definiti negli Accordi di Programma citati. In riscontro alla suddetta nota, il 29 maggio 2024, il MIMIT ha convocato i sottoscrittori dell'Accordo di Programma del 27 luglio 2017 rappresentati dal Gruppo di Coordinamento e Controllo istituito con D.M. il 9 ottobre del 2014 che hanno concordato sull'opportunità di dare avvio all'iter per la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma per l'area di crisi industriale complessa di Trieste, confermando gli obiettivi e le linee di



intervento dell'Accordo del 2017 e relativo PRRI. Tra le nuove azioni finalizzate alla riconversione e recupero dell'area da definirsi in un nuovo Accordo di Programma per l'area di crisi, saranno incluse anche le azioni di riconversione del sito di Bagnoli, definite nel presente Accordo di Programma, nonché le misure di politica attiva e passiva del lavoro dedicate all'area e, infine, il sostegno a nuovi investimenti nell'area di crisi industriale complessa per il tramite della misura della legge n. 181/89, che potrà avvalersi della dotazione finanziaria nazionale MIMIT di 15 milioni di euro;

- R. a seguito della sottoscrizione dell'accordo fra la società Wärtsilä e la società Medlog SA è stata avviata una trattativa con le OO.SS. che ha portato in data 6 luglio 2024 al raggiungimento di un Accordo tra InnoWay, Wärtsilä e le OO.SS. (di seguito "Accordo Quadro"), ratificato in sede MIMIT in data 11 luglio 2024, che costituisce parte integrante del presente Accordo di Programma (Allegato n. 11);
- S. il 12 luglio 2024 Wärtsilä ha attivato la Procedura ai sensi dell'art. 1, commi 224 e seguenti della legge 234/2021 in cui è stata comunicata la cessazione della Attività Produttiva ed è stato dichiarato il seguente esubero corrispondente a 262 lavoratori (Allegato n. 12);
- T. il 16 luglio 2024 è stato raggiunto un Accordo a conclusione della citata Procedura in relazione al Piano ex art. 1 comma 228 L. 234/2021 con contenuti coerenti con il progetto di Medlog e di InnoWay e finalizzato alla sua piena attuazione per la valorizzazione del Sito (Allegato n. 13);
- U. il 18 luglio 2024 Wärtsilä e InnoWay hanno esperito la procedura cui all'art. 47 della L. 428/1990 in esito alla quale è stato raggiunto un accordo con le OO.SS. ("Accordo ex art. 47") e sono stati sottoscritti specifici accordi novativi ai sensi dell'art 411 c.p.c. con i dipendenti del Ramo d'Azienda (di seguito gli "Accordi Individuali"); nell'Accordo ex art. 47 e negli Accordi Individuali le parti hanno convenuto che la cessione del Ramo d'Azienda si perfezionerà successivamente e condizionatamente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- V. la riconversione della produzione e dei processi produttivi oggetto del presente Accordo di Programma contribuisce non solo alla realizzazione degli obiettivi di politica sociale, del lavoro e di risoluzione della crisi industriale, ma soddisfa ulteriori finalità di interesse generale, quali (a) la contribuzione al raggiungimento dei primari obiettivi euro-unitari di decarbonizzazione del trasporto, nonché di transizione *green* del ciclo produttivo e della catena logistica; (b) la progettazione e realizzazione di un compendio industriale caratterizzato da un processo produttivo che, attraverso elevati livelli di automazione e un progresso scientifico e tecnologico, consente un incremento delle *performances*, un rilevante efficientamento energetico delle attività industriali e l'autoproduzione di energia, radicando in Italia un sito di produzione all'avanguardia; (c) l'incremento delle opportunità di sviluppo economico di un'area altamente strategica per il territorio e l'industria nazionale, sfruttando al massimo le opportunità di connessione logistica e il porto di Trieste, scalo destinato a diventare cruciale dal punto di vista geostrategico, quale crocevia di sviluppo di traffici e attività verso l'Europa centro-orientale e i Paesi della sponda sud-est del Mediterraneo;
- W. a tal fine, ci si è dati reciprocamente atto della necessità di integrare l'investimento industriale con altri interventi di natura logistica improntati alla più elevata sostenibilità e segnatamente al



potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria nell'ambito territoriale interessato dal presente Accordo di Programma, quali (i) un raccordo ferroviario nell'area esterna allo stabilimento, finalizzato a garantire l'interconnessione del Sito alla linea ferroviaria e al Porto di Trieste, oltreché ad assicurare un'adeguata capacità di sosta dei vagoni; (ii) la realizzazione di binari interni allo stabilimento, che siano idonei a consentire la movimentazione delle materie prime (prodotti siderurgici ecc.) in ingresso, a consentire l'assemblaggio e la manutenzione dei vagoni e dei carrelli e infine a movimentare i prodotti finiti (vagoni e carrelli) in uscita; (iii) l'eventuale incremento di binari che si rendessero necessari e funzionali presso la stazione di Trieste Aquilinia;

X. la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari di cui alla precedente lettera W(i), presuppone la proprietà e la natura pubblica dell'infrastruttura stessa, e rende pertanto necessaria l'acquisizione, da parte di COSELAG, con il sostegno economico/finanziario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle relative porzioni di sedime, secondo quanto meglio disciplinato nella parte dispositiva del presente Accordo di Programma.

VISTI

01. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
02. il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, e in particolare l'articolo 27, che contiene disposizioni specifiche per il *“Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”*;
03. il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dei 31 gennaio 2013, di *“Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”*, che detta i criteri per la individuazione delle situazioni di crisi industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale, e a tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) mediante appositi Accordi di Programma;
04. il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, art.1, comma 7-bis, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che riconosce l'area industriale di Trieste quale Area di crisi industriale complessa, ricadente nel territorio dei Comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle;
05. l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 gennaio 2014 nel quale viene preso l'impegno di avviare un *“Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Trieste”* (Asse II);



06. il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 e ss. mm. ii. - Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di Sviluppo, di cui all'art. 43 del D.L. n. 112/2008 e ss.mm.ii e il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 14 settembre 2023 recante modifiche alla disciplina attuativa dei Contratti di Sviluppo;
07. l'Accordo di Programma del 27 luglio 2017 sottoscritto da Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (per presa visione) e l'allegato "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste" che ne è parte integrante che definiscono gli obiettivi e gli interventi di riqualificazione dell'area di crisi;
08. il decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142, che, all'articolo 35, comma 1, lett. a), ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha autorizzato una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per la concessione di agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, di cui il 50 per cento destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge medesimo;
09. il D.M. 10 agosto 2022 concernente l'utilizzo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico con la deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 per il finanziamento della misura dei Contratti di sviluppo;
10. il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", il quale stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico assume la denominazione di "Ministero delle Imprese e del Made in Italy";
11. il decreto interministeriale 5 novembre 2021 "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);
12. il DM 11 maggio 2023 con cui sono state destinate risorse al rifinanziamento dei Contratti di sviluppo previste dalla Legge di Bilancio del 2023;
13. il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e, in particolare, l'Allegato VIII – Strumento relativo al Porto Franco di Trieste, ratificato con legge 25 novembre 1952 n. 3054;



14. il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 con cui il Governo italiano si è impegnato a mantenere il Porto Franco in armonia con le disposizioni degli artt. da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia;
15. il decreto n. 29 del 19 gennaio 1955 del Commissario Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste con cui è stata data attuazione ai principi di cui all'Allegato VIII;
16. l'art. 169 del D.P.R. 43 del 1973 per il quale *“per i punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste di cui all'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947 n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni più favorevoli”*;
17. il D.P.R. 2 ottobre 1978 n.714, in particolare l'art. 6 che ha mantenuto in vigore le speciali disposizioni riguardanti lo stato giuridico, l'esercizio e l'amministrazione dei punti franchi del Porto Franco di Trieste;
18. la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, in particolare l'art. 6, comma 12 con cui viene fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste;
19. l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 commi 618-620, come modificato dall'art. 1 comma 66 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
20. il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 (G.U. n. 177 del 13.07.2017) che disciplina l'organizzazione amministrativa per la gestione del Porto Franco di Trieste, per adeguarlo agli obiettivi di sviluppo del traffico marittimo e delle attività connesse e in particolare l'art. 2 lett. a) con cui viene definito il perimetro dei punti franchi del Porto Franco di Trieste e l'art. 3 comma 5 in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, nel caso vi siano rilevanti necessità del commercio internazionale o di rispetto degli obblighi internazionalmente assunti dallo Stato italiano, adotta, con proprio decreto, previo parere della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni interessati, i provvedimenti necessari di modifica, in conformità al Trattato di pace del 1947-Allegato VIII, del Porto Franco di cui all'art. 2, comma 1 lettera a), del decreto stesso;
21. il decreto n. 1567 del 23 gennaio 2019 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in applicazione dell'art. 1, commi 618-620 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 s.m.i., ha spostato il regime internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste all'area industriale sita in Bagnoli della Rosandra - Boljunec - San Dorligo della Valle-Dolina;
22. la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 20 febbraio 2015 n. 3 e in particolare l'art. 62 comma 5.1 con cui viene assegnato al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana l'agglomerato industriale di cui all'allegato a) della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 25/2002 e ss.mm.ii;
23. gli Accordi rispettivamente del 29 novembre 2022, del 31 luglio 2023, del 30 novembre 2023 e del 17 gennaio 2024 siglati presso il MIMIT tra Wärtsilä, il MIMIT, il Ministero del Lavoro e delle



Politiche Sociali, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Confindustria Alto Adriatico e le Organizzazioni Sindacali;

24. l'Accordo tra Wärtsilä e Medlog SA sottoscritto in data 20 giugno 2024;
25. l'Accordo Quadro del 6 luglio 2024;
26. la Procedura ai sensi dell'art. 1, commi 224 e seguenti L.234/2021;
27. l'Accordo in relazione al Piano ex art. 1 comma 228 L. 234/2021;
28. l'Accordo ex art. 47 L. 428/90.

tutto ciò premesso

- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
- il Comune di Trieste
- il Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina
- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone
- Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.
- Adriafer S.r.l.
- il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana - COSELAG
- Interporto di Trieste S.p.A.
- Wärtsilä Italia S.p.A.
- Medlog Holding Italia S.r.l.
- InnoWay Trieste S.r.l.
- Formindustria FVG S.c.a.r.l.
- Invitalia S.p.A. (per presa visione)



convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo di Programma

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e costitutiva del presente Accordo di Programma.
2. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto la riconversione del Sito (così come dettagliato e rappresentato negli Allegati) nel Comune di San Dorligo della Valle, attraverso la definizione degli interventi a carico delle Parti private, integrati da azioni di parte pubblica, finalizzati all’attuazione di un Progetto di rilancio per la realizzazione del primo sito produttivo di carrelli e vagoni ferroviari dell’Europa occidentale con elevati livelli di automazione dei processi produttivi e di avanzamento tecnologico, nonché di sostenibilità ambientale.
3. Gli interventi di cui al presente Accordo di Programma hanno altresì per oggetto azioni riguardanti l’intera area industriale di Trieste, compresi gli interventi infrastrutturali necessari alla riqualificazione dell’area di crisi industriale complessa di Trieste e finalizzati a superare l’attuale stato di crisi in cui versano le sue attività economico produttive e a favorire la conservazione del tessuto produttivo e l’incremento dei livelli occupazionali dell’area di crisi industriale complessa di Trieste, a partire dal sistema delle imprese dell’indotto di Wärtsilä, anche con riguardo alla tutela della professionalità delle relative maestranze.
4. Obiettivo del presente Accordo di Programma è definire il quadro degli interventi finalizzati alla realizzazione del Progetto di riconversione e di riqualificazione del sito, che prevede il mantenimento della vocazione industriale e la riconversione in produzioni ad elevato valore aggiunto per l’economia nazionale, adeguate a valorizzare l’elevato livello professionale dei lavoratori che contribuiranno alla realizzazione del Progetto, nonché degli addetti delle aziende dell’indotto.
5. Il Progetto di riconversione sarà finalizzato a valorizzare le opportunità di sviluppo di un’area nodale che beneficia di una attrattiva connessione logistica, della dotazione infrastrutturale e dei vantaggi del Porto di Trieste, scalo strategico per la sua collocazione geografica.
6. Le finalità del Progetto oggetto del presente Accordo contribuiscono a realizzare il soddisfacimento dei primari obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni inquinanti e il raggiungimento della neutralità climatica, in coerenza con gli indirizzi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso la decarbonizzazione del trasporto, la transizione *green* del ciclo produttivo e della catena logistica, l’attuazione di investimenti in attività ecosostenibili, nonché l’efficientamento del processo produttivo ed energetico e la produzione di energia per l’autoconsumo da fonti rinnovabili.
7. Per il conseguimento delle suddette finalità, il presente Accordo di Programma, nel confermare gli impegni sottoscritti negli Accordi citati nelle Premesse, e cioè negli Accordi del 29 novembre 2022,



del 31 luglio 2023, del 30 novembre 2023 e del 17 gennaio 2024, definisce gli impegni reciproci delle Parti sottoscrittrici.

Articolo 2 – Piano degli interventi di parte privata Medlog e InnoWay relativi al Progetto di riconversione del Sito e stima dei relativi investimenti

1. Gli interventi così come dettagliati nel piano industriale (di seguito “Piano Industriale”, (Allegato n. 1) per un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, sono individuabili nelle seguenti macro-categorie:
 - (i) messa in ripristino dello stato della fabbrica:
 - rimozione e demolizione degli impianti e dei macchinari ormai obsoleti e inadatti allo sviluppo delle linee di produzione contemplate dal Progetto;
 - interventi di ammodernamento del design e del layout industriale del Sito, anche ai fini di un migliore impatto ambientale delle attività ivi svolte, secondo i migliori standard del settore e anche di comparti industriali affini;
 - (ii) nuove linee di produzione, in particolare con investimenti comprensivi di:
 - macchinari per la preparazione delle componenti e dei magazzini;
 - linee di saldatura;
 - utensili;
 - impianti di sabbiatura e verniciatura;
 - macchinari per l’assemblaggio finale;
 - strumenti di misura e controllo della qualità;
 - attrezzatura per il trasporto e sollevamento;
 - macchinari per la manutenzione;
 - (iii) demolizione in aree esterne e costruzione dell’infrastruttura ferroviaria di connessione del binario pubblico con i binari interni:
 - ammodernamento delle aree accessorie alla nuova attività produttiva (i.e. depositi materie prime e container vuoti, aree logistiche e di manutenzione), degli impianti dell’intero Sito e ammodernamento degli uffici;
 - interventi di infrastrutturazione e adeguamento delle aree destinate alla produzione e movimentazione dei materiali di cui al Piano Industriale descritti al seguente articolo 3, per la realizzazione di fasci di binari e successiva realizzazione di un raccordo ferroviario;
 - (iv) investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo - realizzazione di un impianto fotovoltaico innovativo sulla copertura del “One Building” della potenza di almeno 3 GWh annui e un impianto di accumulo dell’energia.



2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 saranno realizzati sulla base del Cronoprogramma predisposto da InnoWay (Allegato n. 2).

Articolo 3 – Interventi infrastrutturali di parte pubblica nell’ area industriale di Trieste

1. Nell’ambito dello sviluppo complessivo dell’infrastrutturazione ferroviaria dell’area industriale di Trieste, anche in relazione alle future nuove esigenze specifiche di capacità ferroviaria (sosta, transito) che il progetto di reindustrializzazione comporterà complessivamente, ai fini del mantenimento delle capacità intermodali e dei livelli di servizio dell’intero sistema, è necessario implementare e riorganizzare le infrastrutture ferroviarie come di seguito specificato.
2. In particolare, nell'area industriale di San Dorligo della Valle – Občina Dolina:
 - 2.1 è necessario, previo studio di fattibilità tecnico economica, un intervento pubblico per:
 - a) la demolizione degli edifici e degli impianti obsoleti, o di parti di essi, oggi insistenti nell’area industriale interessata sita nel Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina.
 - b) la realizzazione di un fascio di n. 6 binari e di un piazzale adiacenti al Sito;
 - c) la realizzazione di una connessione tra il fascio di binari di cui al precedente punto b) che precede e l’esistente infrastruttura ferroviaria;
 - 2.2 al fine di consentire piena omogeneità nei processi relativi all’infrastruttura ferroviaria deve essere previsto il trasferimento a un unico soggetto pubblico di parte dell’esistente infrastruttura ferroviaria interna al perimetro industriale (binario di dorsale), attualmente di proprietà di Interporto di Trieste S.p.A. (di seguito “Interporto”).
3. I terreni interessati agli interventi nell'area di San Dorligo, ricadono:
 - 3.1 su aree attualmente di proprietà di Wärtsilä, e in prospettiva oggetto di trasferimento in favore di Medlog, parti delle particelle catastali numero 945/7, 945/2, 945/6, 945/14 e 945/13;
 - 3.2 su aree di Interporto di Trieste S.p.A. riguardanti parti delle particelle 945/23 e 945/27 Comune di San Dorligo della Valle, Sezione A, Foglio 14.
4. Per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche esterne al perimetro industriale di San Dorligo della Valle - Občina Dolina e ricomprese nell’area industriale di Trieste, sarà necessario uno studio congiunto con RFI, per definire l’eventuale necessità di potenziamento della Stazione di Aquilinia rispetto all’assetto attuale. Tale potenziamento sarà attuato grazie alla realizzazione di ulteriori binari funzionali a gestire l’incremento del traffico ferroviario.



Articolo 4 – Servizi di manovra ferroviaria, operazioni e accesso alle infrastrutture ferroviarie

1. Le operazioni e le manovre ferroviarie sono organizzate dal gestore unico del Compensorio e dal soggetto industriale interessato, valendo in generale le norme del Compensorio Unico Ferroviario.
2. Adriafer S.r.l., in qualità di gestore compensoriale unico, si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi ferroviari, all'interno del Sito e nelle aree afferenti alla zona di interesse e a garantire altresì i collegamenti dei convogli e dei treni tra lo stabilimento produttivo e il porto, nonché verso il punto di raccordo con l'infrastruttura ferroviaria gestita da RFI S.p.A., preservando la sicurezza nello stabilimento, l'efficienza dei relativi processi e la regolarità delle linee di produzione, ferma sempre la facoltà di MSC di far svolgere il servizio di navettamento (shuttle) da stabilimento a punto di prelievo del convoglio esterno allo stabilimento, ovvero fino alla rete ferroviaria nazionale, mediante imprese ferroviarie appositamente individuate con modalità e procedure che saranno concordate direttamente con Adriafer S.r.l. e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Tutte le imprese ferroviarie dovranno essere in possesso di tutti i requisiti per operare come impresa ferroviaria ai sensi della normativa euro-unitaria.
3. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il COSELAG si impegnano, ognuno per le rispettive competenze e ruoli, ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture ferroviarie, compatibilmente con i propri bilanci.

Articolo 5 – Impegni delle Società del Gruppo MSC

1. Al verificarsi delle condizioni sospensive stabilite nell'accordo tra Wärtsilä e Medlog SA, il cui avveramento è previsto entro il 31 luglio 2024, InnoWay provvederà ad acquistare da Wärtsilä il Ramo d'Azienda. Il trasferimento del Complesso Immobiliare in favore di Medlog (o società da questa controllata) avverrà nei tempi tecnici successivi. InnoWay provvederà a sviluppare gli investimenti volti alla infrastrutturazione secondo le tempistiche dettagliate nel Piano Industriale, nonché al precedente articolo 2 del presente Accordo di Programma.
2. InnoWay si impegna altresì al mantenimento degli assetti occupazionali di tutti i lavoratori assegnati al Ramo d'Azienda rappresentato dalle attività di produzione dei motori a quattro tempi e delle attività di assemblaggio dei sistemi propulsivi (dette DCT e DCT-P, rispettivamente) esercitate nel sito, alla data della cessione, così come convenuto nell'Accordo Quadro.
3. La configurazione degli addetti alle attività risultanti all'esito della realizzazione del Piano industriale sarà quella indicata nell'allegato Accordo Quadro.
4. In coerenza con i tempi di realizzazione del Piano Industriale, InnoWay - previa apposita riqualificazione e formazione e ricorso agli ammortizzatori sociali - così come meglio descritto nell'Accordo Quadro - procederà al graduale reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo secondo i



tempi definiti dal Cronoprogramma di realizzazione del Piano industriale di cui all'articolo 2, facendo ricorso alla CIGS per causale riorganizzazione e/o al Contratto di Solidarietà.

5. Ai fini della realizzazione del Progetto di riconversione delle produzioni e del relativo Piano industriale, che richiederà un forte impegno di riqualificazione professionale, InnoWay si impegna a collaborare con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Formindustria FVG S.c.a.r.l. per la programmazione e la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9 – ivi comprese le attività di presa in carico dei lavoratori, di orientamento e di riqualificazione professionale tramite interventi formativi di cui ai successivi articoli, secondo la tempistica definita con InnoWay.
6. Nell'ottica di attuazione dell'Accordo di Programma e del successivo sviluppo delle attività imprenditoriali che esso intende raggiungere, con riferimento alle ulteriori, possibili, prospettive ricadute positive sui livelli occupazionali, InnoWay si impegna a valutare prioritariamente eventuali candidature, compatibilmente con il possesso delle professionalità richieste, del personale risultato o che dovesse risultare eccedentario, nell'ambito del sistema delle imprese dell'indotto di Wärtsilä in conseguenza dell'intervenuta cessazione parziale di attività da parte della stessa presso il sito di Bagnoli della Rosandra.
7. Al fine di favorire la realizzazione di quanto previsto al precedente punto, InnoWay si impegna a collaborare con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 9.
8. Medlog si impegna a cedere parte delle aree del Complesso Immobiliare a COSELAG per permettere la realizzazione dell'intervento di cui al precedente articolo 3.
9. Medlog si impegna a cedere a Interporto di Trieste S.p.A. la costituenda particella p.c.n. 945/25 denominata FFF pari a ca. 717mq. e ad acquistare da Interporto di Trieste S.p.A. la p.c.n. denominata GGG pari a ca. 186 mq., indicate in planimetria in colore marrone.

Articolo 6 – Impegni di Wärtsilä

1. Wärtsilä definisce gli spazi e le aree del Sito di Bagnoli della Rosandra nel Comune di San Dorigo della Valle in cessione ai fini della reindustrializzazione, come descritto nel prospetto allegato (Allegato n. 3) e specificato nei punti seguenti, a condizione che InnoWay si impegni a mantenere la piena occupazione di tutti i lavoratori definiti da Wärtsilä come assegnati al Ramo d'Azienda, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro:
 - a. il Ramo d'Azienda ad un prezzo simbolico;
 - b. le altre aree del sito costituenti il Complesso Immobiliare;
 - c. l'impianto fotovoltaico, già compreso nel Ramo d'Azienda, installato sulla copertura del capannone industriale di proprietà della società Interporto.



2. Ferma la condizione di cui sopra, Wärtsilä, inoltre, secondo quanto previsto dall'Accordo del 30 novembre 2023, si impegna a trasferire a InnoWay, come parte del Ramo d'Azienda, le somme previste nell'ambito dell'Accordo raggiunto tra Wärtsilä e Medlog SA, di cui alle premesse.
3. Wärtsilä si impegna a confermare l'importanza delle restanti attività della medesima esercitate in Italia in base al piano industriale presentato a febbraio 2023 e aggiornato al periodo 2024-2027 (Allegato n. 4), presentato alle OO.SS. e alle RSU in data 21 giugno 2024. Wärtsilä si impegna a realizzarlo nell'arco temporale previsto compatibilmente con lo sviluppo e l'andamento del proprio mercato di riferimento.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, Wärtsilä si impegna a condividere con tutte le Parti sottoscrittrici ogni informazione ritenuta rilevante e a supportare ogni eventuale richiesta di approfondimento, a condizione che tale condivisione non sia impedita da obblighi di confidenzialità assunti da Wärtsilä nei confronti di terzi.
5. Con riferimento agli impegni di cui al precedente comma 1, Wärtsilä prevede il trasferimento delle attività residue afferenti il Ramo d'Azienda, mentre per la parte residua del sito si procederà ad una ordinaria cessione del Compendio Immobiliare, tutto ciò previo completamento delle necessarie formalità catastali e l'ottenimento delle certificazioni indispensabili al fine dell'occupazione di ciascun Compendio Immobiliare.
6. Il prezzo definito per il trasferimento del Ramo d'Azienda sarà pari a un euro. I termini economici della vendita ad un euro sono stati validati dai competenti organi ministeriali e accettati come condizione negoziale al fine della conclusione della transazione con l'acquirente. Wärtsilä pertanto realizzerà perdite derivanti dall'Accordo con l'acquirente (inclusa la completa realizzazione degli impegni economici assunti nell'Accordo ministeriale del 30 novembre 2023).
7. Wärtsilä - con riferimento ai contributi ed alle agevolazioni richieste e/o ottenuti - inclusi, ma non limitati, ai progetti "R&D4SERVICE" (Prog.F/040015/00/X31), "Opificio Digitale Smart Manufacturing Ecosystem", (Prog.F/160027/01-04/X41 - Acc. Innovazione posizione 27), e "ZET 4 Marine – Zero Emission Transportation 4 Marine" (Acc. Innovazione posizione 158) - conferma lo svolgimento delle attività economiche nell'area presso il sito di Bagnoli della Rosandra e comunque nei siti italiani di Wärtsilä, confermando altresì l'importanza delle c.d. funzioni rimanenti anche per il tramite delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo di Programma finalizzate a garantire il processo di reindustrializzazione. Wärtsilä, in accordo ai termini e alle condizioni dei contributi richiesti e/o ottenuti rispetto ai quali, previo adempimento di quanto sopra espresso ed ottemperanza alle condizioni previste dai rispettivi bandi, chiederà agli organi competenti di avviare l'iter di valutazione finalizzato alla liquidazione dei contributi richiesti, secondo le rispettive normative regolanti i reciproci impegni.



Articolo 7 – Impegni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

1. Alla luce di quanto precede, a sostegno degli interventi di riconversione e rilancio delle attività produttive del Sito previsti dal Piano Industriale, il MIMIT si impegna:
 - a. ad attivare, attraverso Invitalia quale soggetto gestore della misura, previa presentazione dell'istanza da parte di InnoWay e sulla base delle risorse finanziarie individuate dai Ministeri competenti, l'istruttoria della citata istanza di Contratto di Sviluppo per la tutela ambientale ai sensi del D.M. 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. A questo proposito, si dà atto dell'ammontare degli investimenti previsti nel Piano Industriale (che in sede di presentazione dell'istanza verrà comunque dettagliato secondo i requisiti previsti dalla norma) e della necessità, sussistendone i presupposti di legge, di assicurare nella massima misura possibile le risorse disponibili ai fini della sostenibilità del Piano Industriale stesso;
 - b. a predisporre gli interventi necessari alla riconversione dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione produttiva definiti nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 gennaio 2014 e riconfermati nell'Accordo di Programma del 27 luglio 2017 e nell'allegato "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste" che ne è parte integrante;
 - c. a valutare comunque, sussistendone i presupposti, e previa presentazione di apposite istanze a cura delle Società del Gruppo MSC, ulteriori strumenti incentivanti contemplati dalla normativa vigente e ricadenti nell'ambito delle competenze ministeriali, quali ad esempio, ma non soltanto, i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Inoltre, il MIMIT si adopererà per quanto di propria competenza al fine di una rapida conclusione del procedimento di cui al Decreto Legislativo n. 21/2012 (c.d. Golden Power), avviato dalle parti private con istanza in data 3 luglio 2024.

Avuto poi riguardo alle caratteristiche con le quali si perfezionerà la cessione del Ramo d'Azienda da Wärtsilä a InnoWay, il MIMIT si adopererà altresì perché sia confermata l'applicazione a tale cessione dell'art. 1 c. 237 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234.
3. Infine, considerate le potenzialità di sviluppo e le ricadute complessive sull'area portuale di Trieste, il MIMIT, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si adopererà affinché sia avviata un'interlocuzione con la Commissione europea funzionale ad una più ampia attuazione dell'art. 1, Allegato VIII, del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 firmato tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, nell'ottica di dare attuazione ad un regime fiscale agevolato comparabile con i "Porti Franchi/Zone Franche" di altri Stati dell'Unione europea.



Articolo 8 – Impegni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. Per consentire l’attuazione del Piano Industriale di cui al presente Accordo di Programma e la completa riconversione industriale e reindustrializzazione dell’intero sito produttivo, previo accordo con le OO.SS. e in presenza dei presupposti di legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verificata la sussistenza dei presupposti, e previa istanza delle parti private interessate, si impegna ad avviare l’iter per la concessione degli ammortizzatori sociali più idonei per la realizzazione del Progetto stesso e nei tempi più brevi possibili e compatibili con le esigenze aziendali.
2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per il tramite di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., si impegna a contribuire alla predisposizione e alla realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro, in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finalizzati alla tutela dei livelli occupazionali con riferimento al Piano industriale presentato ed allegato al presente Accordo e al conseguente fabbisogno professionale mediante la presa in carico dei lavoratori nell’ambito del Percorso 5 del Programma Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL) .

Articolo 9 – Impegni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si impegna a:
 - a. supportare il Piano Industriale di cui al presente Accordo di Programma, compartecipando al finanziamento del Ministero della Imprese e del Made in Italy del Contratto di sviluppo per la tutela ambientale ai sensi del D.M. 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. previa presentazione dell’istanza da parte dell’impresa e sulla base delle risorse finanziarie individuate dai Ministeri competenti;
 - b. supportare il Piano industriale di cui all’articolo 2 del Presente Accordo di Programma, attraverso l’individuazione di ammortizzatori sociali conservativi funzionali alla sua realizzazione, secondo modalità condivise con i competenti uffici governativi, l’impresa subentrante e le Parti Sociali, come richiamato nei precedenti articoli. Vista l’importanza del Progetto e l’esigenza di procedere celermente, assolta la comunicazione alle OO.SS., a fronte della presentazione della domanda di esame congiunto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a procedere alla convocazione secondo la tempistica condivisa con le parti e ad espletare l’esame congiunto nel minor tempo possibile;
 - c. accompagnare il ricorso agli ammortizzatori sociali mediante la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro - ivi comprese le attività di presa in carico dei lavoratori, di orientamento e di riqualificazione professionale tramite interventi formativi da realizzarsi in collaborazione con i soggetti individuati finalizzati alla tutela dei livelli occupazionali con riferimento al Piano industriale medesimo e al conseguente fabbisogno professionale, secondo le esigenze e le necessità rappresentate dal soggetto subentrante, al fine di integrare le competenze necessarie alle nuove attività in coerenza con gli interventi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al precedente articolo 8 e degli impegni della società MSC di cui al precedente articolo 5



del presente Accordo di Programma. A tale fine, i lavoratori saranno presi in carico nell'ambito del Percorso 5 del Programma Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL);

- d. affiancare il soggetto subentrante nell'individuazione di ulteriori risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto attingendo al bacino di disoccupati sul territorio regionale e promuovendo d'intesa con l'azienda anche percorsi formativi dedicati;
- e. predisporre, insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, come da impegni di cui al precedente articolo 7 del presente Accordo di Programma, gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa applicando, in particolare, le disposizioni richiamate dal comma 7-bis dell'art. 1, D.L. 43/2013, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, contribuendo, con la riconversione e riqualificazione produttiva dell'area Wärtsilä, alla realizzazione dell'obiettivo specificato nell'Asse II (Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Trieste) dell'Accordo di Programma del 30 gennaio 2014 e confermato dall'Accordo di Programma per l'attuazione del PRRI dell'Area di crisi industriale complessa di Trieste sottoscritto il 27 luglio 2017;
- f. favorire la realizzazione dell'infrastruttura con gli impregni descritti nell'articolo 3 del presente Accordo di Programma e sostenere economicamente e finanziariamente COSELAG per la realizzazione dell'infrastruttura stessa e per l'acquisto delle relative aree;
- g. adottare gli eventuali provvedimenti di competenza per favorire un regime doganale idoneo alla realizzazione del Piano industriale e dell'attività produttiva di cui al precedente articolo 2 e come definito nel successivo articolo 14 del presente Accordo di Programma;
- h. agevolare e accelerare, nella massima misura possibile, le procedure volte al rilascio e/o alla voltura delle rilevanti autorizzazioni ambientali necessarie per la realizzazione del Piano Industriale.

Articolo 10 – Impegni del Comune di Trieste

1. Il Comune di Trieste si impegna a tenere presente le finalità del presente Accordo di Programma e a valutare ogni possibile azione volta a agevolarne lo sviluppo, anche nell'ambito delle proprie competenze nelle aree del consorzio COSELAG che promuove e favorisce le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive e imprenditoriali.
2. Il Comune di Trieste si impegna a valutare ogni possibile azione volta a favorire l'adozione dei provvedimenti necessari per favorire lo sviluppo del regime internazionale di Punto Franco funzionale alla realizzazione del Piano industriale e dell'attività produttiva di cui al precedente articolo 2 e come definito nel successivo articolo 14 del presente Accordo di Programma.



Articolo 11 – Impegni del Comune di San Dorligo della Valle Občina Dolina

1. Il Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina si impegna a tenere presente le finalità dell'Accordo di Programma in ogni indirizzo di programmazione territoriale favorendone lo sviluppo, confermando l'utilizzo industriale produttivo delle aree liberate da Wärtsilä.
2. In merito agli interventi di infrastrutturazione del Sito, il Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina si impegna come descritto al precedente articolo 3 del presente Accordo di Programma ad agevolare l'iter autorizzatorio dei provvedimenti necessari a consentire la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal presente Accordo di Programma.
3. Il Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina si impegna ad adottare gli eventuali provvedimenti di competenza per favorire lo sviluppo del regime internazionale di Punto Franco, funzionale alla realizzazione di Piano industriale e dell'attività produttiva di cui al precedente articolo 2 e come definito nel successivo articolo 14 del presente Accordo di programma.
4. Il Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina si impegna, nei limiti delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente, al rilascio delle certificazioni necessarie alla cessione da parte di Wärtsilä degli immobili presenti nel Sito alle società del Gruppo MSC ed al successivo insediamento di dette società, nel minor tempo possibile dal ricevimento delle relative istanze.

Articolo 12 – Impegni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

1. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP) si impegna, per quanto di competenza e con le modalità che emergeranno come praticabili ed opportune in relazione alle effettive attività da insediare, a supportare le azioni orientate al migliore utilizzo delle infrastrutture ferroviarie gestite dall'AdSP.
2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si impegna, altresì, nelle modalità che emergeranno come praticabili ed opportune in relazione alle effettive attività da insediare, nell'ambito delle competenze attribuitele in relazione alla gestione del Porto Franco di Trieste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 luglio 2017 (recante "*Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste*") a supportare, anche presso le altre Istituzioni interessate, le applicazioni più favorevoli delle disposizioni normative relative alle attività produttive in regime cosiddetto di *Porto Franco* come definito al successivo articolo 14 del presente Accordo di Programma.



Articolo 13 – Impegni del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana - COSELAG

1. Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana (COSELAG) si impegna per quanto di competenza e con le modalità che emergeranno come praticabili ed opportune in relazione alle effettive attività da insediare a supportare le azioni volte a conservare la destinazione urbanistica industriale/produttiva delle aree rientranti nella propria competenza territoriale.
2. Il COSELAG si impegna con le modalità che emergeranno come praticabili e opportune, nonché con gli strumenti economico/finanziari che saranno allo stesso assegnati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, altresì, a favorire la realizzazione dell’infrastruttura come descritto nell’articolo 3 comma 2 e nell’articolo 15 comma 1 lettera a) del presente Accordo di Programma. Gli interventi infrastrutturali di cui al punto precedente, compreso l’acquisto delle aree a tal fine necessarie, saranno realizzati esclusivamente con fondi/finanziamenti all’uopo concessi/assegnati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Si impegna, inoltre, a favorire l’adozione dei provvedimenti necessari per consentire lo sviluppo del regime internazionale di Punto Franco funzionale alla realizzazione del Piano industriale e dell’attività produttiva di cui al precedente articolo 2 e come definito nel successivo articolo 14 del presente Accordo di Programma.

Articolo 14 – Regime doganale dell’investimento e dell’attività produttiva

1. Dato atto dell’importanza strategica dell’intervento di riconversione industriale, reindustrializzazione e immissione e re-immissione sui mercati di manufatti complessi funzionali anche ai fondamentali obiettivi di transizione ecologica, e del soddisfacimento quindi di importanti interessi pubblici sotto il profilo occupazionale, ambientale e logistico, le Parti pubbliche sottoscrittrici del presente Accordo di Programma prendono atto che lo stabilimento industriale e relative pertinenze saranno utilizzate per attività di produzione, stoccaggio, lavorazione e/o trasformazione industriale, nonché per manipolazioni, anche semplici, delle merci e operazioni di manutenzione dei carri/carrelli ferroviari e di tutta la rilevante componentistica. Pertanto, ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, le società del Gruppo MSC prevedono:
 - a. in ingresso, l’impiego di un’ampia gamma di materiali e componenti acquistate sul territorio doganale dell’Unione (quali, almeno inizialmente, parti di acciaio destinate ad essere saldate per formare il telaio dei carri e dei carrelli, freni, respingenti, ganci, molle, sospensioni, assali, ruote, boccole, sensori ed elementi tecnologici), ovvero fuori dallo stesso (quali, inizialmente prodotti per la verniciatura), salve in ogni caso le più opportune revisioni delle fonti di approvvigionamento;



- b. in uscita, la destinazione dei prodotti finiti nel territorio nazionale, in quello dell'Unione europea e in quello di Stati terzi; il tutto per volumi di prodotti finiti che si stimano non inferiori a circa 1.000 vagoni e 3.000 carrelli per anno, corrispondenti, in materiali, in ingresso a un minimo di circa 30.000 tonnellate di merci, al netto degli scarti di produzione, e in uscita di circa 23.000 tonnellate di peso complessivo.
2. A fronte di quanto sopra, e considerata la notevole quota di importazioni da Paesi non unionali, destinate ad una transitoria permanenza sul territorio UE, le società del Gruppo MSC hanno rappresentato che l'accesso ad un regime di semplificazioni doganali idonee al trattamento di merci così caratterizzate contribuirebbe alla realizzazione degli obiettivi del Piano industriale di cui all'articolo 2.
3. Acquisite quindi:
 - a. la richiesta delle Parti private, e in particolare delle società del Gruppo MSC, di ottenere l'estensione di un regime di cd. *free zone*, già riconosciuto ed applicato in aree adiacenti al Sito, costituenti il punto franco Bagnoli cd. "FreeEste" («PF»);
 - b. i pareri positivi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Trieste e di San Dorligo della Valle, in linea con quanto previsto dall'art. 3 comma 5 del decreto 13 luglio 2017 "Organizzazione amministrativa per la gestione dei Punti Franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste" citato nelle premesse, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli e del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (COSELAG), l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale (ADSP) adotterà il decreto di estensione all'intero sito del regime di PF a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Interministeriale del 13 luglio 2017.
4. All'uopo, le società del Gruppo MSC predisporranno un sistema di contabilità industriale e di magazzino idoneo a tracciare i flussi in entrata ed uscita delle merci, nonché i dati della merce in ogni fase di trasformazione della stessa sino all'ottenimento dei prodotti finiti, in linea con l'autorizzazione ed il Disciplinare operativo che regolamenteranno la gestione del regime in parola.
5. Dato atto e condiviso che la movimentazione della merce all'interno del sito industriale sarà affidata a impresa operante nella fornitura dei servizi di logistica facente capo al Gruppo MSC, e che la Interporto di Trieste S.p.A. (Interporto) opera nell'ambito del compendio di cui è parte anche il sito produttivo di cui trattasi, quale gestore dell'area Punto Franco Bagnoli cd. "FreeEste" di propria competenza, le Parti private condividono che saranno applicate alla movimentazione della componentistica, delle merci e dei prodotti finiti tutte le misure di sicurezza oggi in essere e le procedure stabilite dall'Autorità di Sistema Portuale per l'utilizzo del Punto Franco Bagnoli cd. "FreeEste". Fatte salve le procedure e le attribuzioni di competenze previste e/o assegnate dalla normativa speciale relativa ai Punti Franchi, le Parti private e Interporto formalizzeranno le intese operative, commerciali ed economiche necessarie a consentire l'utilizzo del varco ferroviario e del



varco stradale esistenti, dei raccordi ferroviari di proprietà di Interporto, delle aree di stoccaggio di quest'ultima, nell'ottica di promuovere le migliori sinergie tra MSC e Interporto.

6. A loro volta, le Parti pubbliche competenti, si impegnano a prevedere e adottare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i provvedimenti necessari ad assicurare il presidio presso i varchi di ingresso/uscita dell'area di punto franco, anche mediante il ricorso a procedure digitalizzate/informatiche e/o il potenziamento di quelle già in essere.

Articolo 15 – Impegni di Interporto di Trieste S.p.A.

1. La Società Interporto di Trieste S.p.A. per la realizzazione dei fini descritti nei precedenti articoli del Presente Accordo di Programma si impegna a:
 - a. rendere disponibili a COSELAG, con le modalità che saranno convenute tra le parti, parte dell'infrastruttura ferroviaria (cd. binario di dorsale), per gli scopi di cui all'articolo 3;
 - b. acquistare da Medlog la costituenda particella p.c.n. 945/25 denominata FFF pari a ca. 717 mq.;
 - c. cedere a Medlog la costituenda particella denominata GGG pari a ca. 186 mq.
2. Interporto di Trieste S.p.A. si impegna altresì a favorire la realizzazione dell'infrastruttura come descritto nell'articolo 3 del presente Accordo di Programma.
3. Per quanto riguarda la cessione da parte di Wärtsilä dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura del capannone industriale di proprietà di Interporto di Trieste S.p.A., quest'ultima dà atto del trasferimento dell'impianto nell'ambito dell'accordo sottoscritto fra la società Wärtsilä e le società Medlog SA, accettando tale trasferimento e conseguentemente anche la cessione a favore di InnoWay del diritto di superficie sulla copertura suddetta fino alla scadenza attualmente prevista alle condizioni esistenti.

Articolo 16 – Impegni di Formindustria FVG S.c.a.r.l.

Formindustria FVG S.c.a.r.l., ente di formazione accreditato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si impegna, per conto di Confindustria Alto Adriatico in quanto società dalla stessa controllata, anche avvalendosi delle altre società del "sistema Confindustria Alto Adriatico" e, in particolare, di Lean Experience Factory S.r.l., nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro di cui ai precedenti articoli 5, 8 e 9 del presente Accordo di Programma, a concorrere nel contesto del sistema formativo regionale alla realizzazione degli interventi formativi necessari al progetto di riconversione produttiva.

Articolo 17 - Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma ha validità temporale di cinque anni.



2. Fermo restando quanto regolato con il presente Accordo, i soggetti sottoscrittori sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza e a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del percorso concordato per la compiuta realizzazione degli obiettivi descritti all'articolo 1 del presente Accordo.

Articolo 18 – Tavolo di Monitoraggio

1. Il MIMIT, d'intesa con le Amministrazioni centrali e locali interessate, istituisce un Tavolo di Monitoraggio, presieduto e coordinato dal MIMIT, al quale parteciperà un rappresentante per ognuno dei soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, che verrà convocato di norma con cadenza semestrale, oppure su richiesta dei soggetti firmatari e ogni qual volta ne sia riscontrata la necessità.
2. Il Tavolo di Monitoraggio avrà il compito di monitorare la progressiva realizzazione degli obiettivi e degli impegni assunti nel presente Accordo di Programma al fine di garantire il coordinamento complessivo degli interventi previsti e di intervenire laddove vengano registrati ritardi nella tempistica di realizzazione.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Qualsiasi modifica al presente Accordo di Programma sarà valida ed efficace ove risulti da Atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti la stessa viene invocata.
 2. La disdetta di una delle Parti al presente Accordo di Programma deve avvenire con preavviso di almeno 60 giorni e comunicazione ufficiale a tutti i sottoscrittori.
-

Ai fini del presente Accordo di Programma:

- A. Le parti private eleggono il proprio domicilio in:
 - Medlog Holding Italia S.r.l. e InnoWay Trieste S.r.l. eleggono il proprio domicilio in Via Balleydier n. 7, 16149 Genova.
 - Wärtsilä Italia S.p.A. elegge il proprio domicilio in località Bagnoli della Rosandra 334, 34018 San Dorligo della Valle, Trieste.
 - Formindustria FVG Scarl elegge il domicilio in Piazza A. e K. Casali, 1, 34134, Trieste.



B. Il presente Accordo di Programma, composto da n. 19 articoli e da n. 26 pagine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto in forma digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Allegati

- Allegato n. 1 - Piano industriale società del Gruppo MSC
- Allegato n. 2 - Cronoprogramma degli interventi di InnoWay Trieste S.r.l.
- Allegato n. 3 - Planimetrie aree interessate dal progetto di riconversione
- Allegato n. 4 - Piano industriale Wärtsilä Italia S.p.A.
- Allegato n. 5 - Accordo di Programma del 30 gennaio 2014
- Allegato n. 6 - Accordo di Programma, con il PRRI del 27 luglio 2017
- Allegato n. 7 - Accordo del 29 novembre 2022
- Allegato n. 8 - Addendum all'Accordo del 29 novembre 2022 del 31 luglio 2023
- Allegato n. 9 - Accordo del 30 novembre 2023
- Allegato n. 10 - Accordo del 17 gennaio 2024
- Allegato n. 11 - Accordo Quadro del 6 luglio 2024 (e relativi allegati)
- Allegato n. 12 - Attivazione procedura L. 234/21
- Allegato n. 13 - Piano di mitigazione ex L. 234/2021 e Accordo del 16 luglio 2024

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY _____

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI _____

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA _____



COMUNE DI TRIESTE

COMUNE DI SAN DORLIGO
DELLA VALLE - OBČINA DOLINA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
ORIENTALE PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

RETE FERROVIARIA ITALIANA - RFI S.p.A.

ADRIAFER S.R.L.

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
DELL'AREA GIULIANA – COSELAG

INTERPORTO DI TRIESTE S.P.A.

WÄRTSILÄ ITALIA S.P.A.

MEDLOG HOLDING ITALIA S.R.L.

INNOWAY TRIESTE S.R.L.

FORMINDUSTRIA FVG S.C.A.R.L.

INVITALIA S.P.A. (per presa visione)
